Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3592

Determinazione n. 1434 del 27/10/2026

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARIAGGI LANIFICIO SPA - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA CARIAGGI, N° 3, COMUNE DI CAGLI (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI FILATI CLASSICI IN CASHMERE PURO, CASHMERE/SILK, CASHMERE/MERINOS, DI LANA E WORSTED.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte III e la Parte V;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, recante la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare:
 - l'articolo 47, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate nei corpi idrici superficiali e nel suolo, e delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature;

- l'articolo 49, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9"*;
- la determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, la più recente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le più recenti disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

VISTI ALTRESÌ

- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cariaggi Lanificio SpA per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026;
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026.

RICHIAMATA la nota avente protocollo n° 34380 del 06/08/2026, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha riscontrato l'istanza presentata dal gestore e la relativa comunicazione di avvio del procedimento da parte del SUAP, specificando, tra l'altro, la tipologia di AUA richiesta dal gestore e invitando il Comune di Cagli a formulare i contributi di competenza.

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria avente protocollo n° 44348 del 27/10/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dal responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott. Pasquale Cascone, redatta in base all'esito complessivo dell'istruttoria, dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare una nuova AUA, in sostituzione di quella precedente, in accoglimento dell'istanza del gestore.

CONSIDERATO

- che lo stabilimento in oggetto risulta autorizzato per lo svolgimento dell'attività di produzione di filati classici in cashmere puro, cashmere/silk, cashmere/merinos, di lana e worsted per effetto dell'AUA di cui alla determinazione n° 82 del 26/01/2023, adottata in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- che, come si evince dal progetto presentato, a mezzo dalla richiamata istanza il gestore ha chiesto una nuova AUA intendendo apportare modifiche sostanziali relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- che sulla base della documentazione presentata dal gestore le modifiche sostanziali di che trattasi sono principalmente le seguenti:
 - installazione di un nuovo impianto di condizionamento nell'edificio denominato "Cariaggi 1" che darà luogo ad un nuovo punto di scarico indicato in planimetria con la lettera "C".

DATO ATTO che, avendo il gestore chiesto una nuova AUA, l'istruttoria è stata svolta considerando tutti i i titoli abilitativi di cui il gestore ha chiesto la sostituzione, inclusi, quindi, anche i titoli non oggetto di modifica.

PRESO ATTO

- che il Comune di Cagli ha adottato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura con provvedimento n° 8 del 11/09/2026, assunto agli atti con protocollo n° 41750 del 08/10/2026;
- che la summenzionata autorizzazione rimanda, per quanto riguarda le prescrizioni, al contributo istruttorio di Marche Multiservizi SpA allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla suddetta autorizzazione.

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:

- che il gestore ha presentato una relazione tecnica volta a dimostrare che le emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che il Comune non ha indicato prescrizioni e non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

RITENUTO, per quanto sopra, che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo abilitativo inerente all'impatto acustico possa essere sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni.

RICHIAMATO il seguente documento istruttorio provinciale:

- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 44345 del 27/10/2026.

CONSIDERATO

- che l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, sancisce che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dello stesso decreto;
- che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sancisce che nei casi di modifica sostanziale la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- che, da quanto sopra, deriva la necessità di adottare una nuova AUA in sostituzione di quella precedente.

PRESO ATTO

- che, come risulta dalla visura camerale, il Sig. Pier Giorgio Cariaggi, avente il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, è legale rappresentante della ditta in oggetto;
- che il Sig. Pier Giorgio Cariaggi ha sottoscritto l'istanza per l'ottenimento dell'AUA di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

PRESO ATTO ALTRESÌ

- che il Dott. Pasquale Cascone, responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;

- che la Dott.ssa Monica Angelini, responsabile dell'istruttoria inerente alle emissioni in atmosfera, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che il Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche", a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche".

EVIDENZIATO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO

- che l'autorità competente all'adozione dell'AUA è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, sia del quadro normativo richiamato in premessa;
- che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160;
- che, per quanto sopra, l'adozione dell'AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di assolvimento dell'imposta di bollo;
- che l'adozione di una nuova AUA comporta la decadenza di quella adottata in precedenza con determinazione n° 82 del 26/01/2023, richiamata in premessa, con modalità che, nella fattispecie, sono quelle di cui al punto 7, lettera a), della parte dispositiva.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto,

DETERMINA

1 - Di adottare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 – su domanda del gestore *pro tempore* come identificato al punto 4, lettera a) – **l'autorizzazione unica ambientale** con riferimento allo stabilimento di Via Cariaggi, n° 3, Comune di Cagli (PU), per lo svolgimento dell'attività di produzione di filati classici in cashmere puro, cashmere/silk, cashmere/merinos, di lana e worsted da parte della ditta Cariaggi Lanificio SpA, avente Partita IVA 00031110414, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali / del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447.

2 - Di condizionare l'AUA al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 44345 del 27/10/2026;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura adottata dal Comune di Cagli con provvedimento n° 8 del 11/09/2026, assunto agli atti con protocollo n° 41750 del 08/10/2026;
- contributo istruttorio concernente gli scarichi delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura espresso da Marche Multiservizi SpA fatto proprio dal Comune di Cagli a mezzo della summenzionata autorizzazione alla quale è allegato quale parte integrante e sostanziale.

3 - Di stabilire che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo inerente all'impatto acustico venga sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni, in quanto il Comune, in qualità di autorità competente, ha ritenuto di non doverne indicare.

4 - Di precisare:

a) che il gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013 è la società Cariaggi Lanificio SpA nella persona del legale rappresentante Sig. Pier Giorgio Cariaggi;

b) che la variazione del gestore, e inoltre quella della denominazione e ragione sociale, quella della Partita IVA e quella della sede legale, vengono comunicate tramite SUAP; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la variazione del gestore è comunicata secondo le tempistiche prescritte dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 a pena della sanzione stabilita dall'articolo 279, comma 1, del medesimo decreto;

c) che i termini di validità quindicennale dell'AUA decorrono dalla data di rilascio del presente atto al gestore, da parte del SUAP, così come disposto nell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013;

d) che, così come disposto nell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il rinnovo dell'AUA è subordinato alla presentazione di apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della validità di cui al precedente punto;

e) che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste nel D.P.R. 59/2013 e nelle specifiche norme di settore, l'intenzione di apportare modifiche, sia sostanziali che non sostanziali, a quanto autorizzato a mezzo del presente atto;

f) che la violazione delle prescrizioni autorizzatorie e di legge è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto, per ciascun settore, nelle pertinenti disposizioni di legge;

g) che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria;

h) che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica;

i) che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;

j) che al presente atto viene altresì allegata, quale parte integrante e sostanziale, la relazione istruttoria avente protocollo n° 44348 del 27/10/2026.

5 - Di precisare altresì che l'attività svolta nello stabilimento dovrà essere conforme alla documentazione progettuale presentata, e in particolare agli elaborati di seguito elencati, costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

1) documenti acquisiti nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della determinazione n° 82 del 26/01/2023:

- emissioni in atmosfera:

 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 37411 del 11/11/2022:

- domanda di adesione (file “Allegato 01_Modello A_COMMA 32.p7m.pdf”);
- domanda di adesione (file “Allegato 02_Modello LAV_COMMA 38.p7m.pdf”);
- comunicazioni relative alle attività “scarsamente rilevanti” (file “Allegato 03_Modello SR_d_.p7m.pdf” - “Allegato 04_Modello SR_p_.p7m.pdf” - “Allegato 05_Modello SR_dd_.p7m.pdf);

2) documenti acquisiti nell’ambito del procedimento in oggetto:

- impatto acustico:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026:
 - relazione tecnica (file “CAR02324CXIA_V1_C050_01.pdf.p7m”);
- scarichi delle acque reflue:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026:
 - relazione tecnica (file “Relazione descrittiva scarichi_C050_07.pdf.p7m”);
 - planimetria (file “Tav A3-Schema fognature_C050_10.pdf.p7m”).

6 - Di disporre che il presente atto venga inviato al SUAP per i successivi adempimenti di competenza.

7 - Di stabilire

a) che, ferma restando la scadenza dei termini di validità quindicennale stabilita ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, la citata AUA n° 82 del 26/01/2023, precedentemente adottata per lo stabilimento in oggetto, decade il giorno dell’ottenimento del nulla osta di attivazione dello scarico in pubblica fognatura rilasciato da Marche Multiservizi SpA;

b) che è fatto obbligo al gestore di conservare il presente atto, per tutto il suo periodo di validità, presso lo stabilimento; in caso di inosservanza, saranno adottati specifici provvedimenti di diffida ad adempiere.

8 - Di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all’oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

9 - Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di

potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 19 febbraio 2026, n° 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n° 50.

Si avverte il gestore che la realizzazione di opere è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 aprile 2008, recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*; in tale contesto, per la verifica di eventuali interferenze tra le opere da realizzare e le condotte di trasporto di gas naturale, il gestore è invitato a prendere contatto con il Centro Snam Rete Gas competente.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARIAGGI LANIFICIO SPA - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA CARIAGGI, N° 3, COMUNE DI CAGLI (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI FILATI CLASSICI IN CASHMERE PURO, CASHMERE/SILK, CASHMERE/MERINOS, DI LANA E WORSTED.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3592 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 27/10/2026

Il titolare della E.Q. 3.4
Dott. Tommaso Lani
sottoscritto con firma elettronica